



## **COMUNE DI TORRETTA**

**Città Metropolitana di Palermo**

*Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764*

*c.f. 80020560829 – p.i. 0074466082*

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria  
con i poteri del Consiglio Comunale

N. 17 del 29/06/2020

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **Indice generale**

<b>TITOLO I</b>	DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
<b>TITOLO II</b>	ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
<b>TITOLO III</b>	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA
<b>TITOLO IV</b>	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
<b>TITOLO V</b>	OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI
<b>TITOLO VI</b>	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA RIGENERARE, RIQUALIFICARE O AMMODERNARE, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016, N. 9
<b>TITOLO VII</b>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo la disciplina degli appalti pubblici e, ove compatibile, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27/12/2002 e ss.mm.ii., e quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, volte a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune di Torretta riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi, è finalizzata a realizzare obiettivi di efficienza ed economicità complessive;
5. L'Amministrazione persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) valorizzazione del patrimonio comunale sportivo come bene comune e in quanto tale deve essere mantenuto, sviluppato, incrementato e riqualificato;
  - b) valorizzazione dell'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute, e come momento di aggregazione collettiva;
  - c) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
  - e) ottenere una gestione efficiente degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
  - f) regolamentazione delle forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, anche di futura istituzione.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi esistenti, di proprietà dell'Ente.

Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

#### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per “*Amministrazione*” il Comune di Torretta;
- b) per “*concedente*” il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità;

- c) per “*concessionario*” colui che prende in gestione o in uso l’impianto sportivo;
- d) per “*impianto sportivo*” il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
- e) per “*attività sportiva*” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- f) per “*gestione dell’impianto sportivo*” l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva;
- g) per “*affidamento in gestione*” il rapporto attraverso il quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- h) per “*concessione in uso*” il provvedimento con il quale il gestore autorizza l’uso di un impianto sportivo – per l’intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per “*tariffe*” le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione, o per essa, al gestore dell’impianto;
- j) per “*canone*” l’importo che il gestore dell’impianto deve corrispondere all’Amministrazione a fronte dell’affidamento in gestione dell’impianto;
- k) per “*corrispettivo*” l’eventuale importo che l’Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.

#### **Articolo 4 - Fonti normative**

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:
  - Articoli 117 e 118 della Costituzione;
  - Decreto Legislativo n° 242/1999 e successive modificazioni – campo di intervento del CONI;
  - Statuto del CONI;
  - Legge 91/1981, articolo 1 - attività sportiva - e successive modificazioni;
  - articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” e successive modificazioni;
  - Decreto Legislativo 297/94 articolo 96 e successive modificazioni;
  - Decreto Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 - definizione impianto sportivo - e successive modificazioni;
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni.

#### **Articolo 5 - Quadro delle competenze**

1. Il Consiglio comunale:
  - a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
  - b) definisce, con il presente regolamento e/o con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.
2. La Giunta Comunale:
  - a) stabilisce nell’ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale le funzioni specifiche individuate dalle disposizioni del presente regolamento;

- b) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;
- c) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.

3. Il Dirigente del Servizio “*Gestione e valorizzazione del patrimonio*”:

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all’affidamento della gestione e all’assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal bando di assegnazione;
- b) definisce tempi e modalità del procedimento per l’accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
- d) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

I rappresentanti del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione sono designati di anno in anno dagli Enti di appartenenza e non percepiranno nessun compenso in quanto la partecipazione è gratuita.

#### **Articolo 6 – Tipologia e classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, possono essere classificati in:
  - a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell’impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali.  
Per l’affidamento in gestione si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
  - b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Per l’affidamento in gestione si fa riferimento all’art. 90 della L. 289/2002 e alla Legge Regionale n.8/2017.
2. La Giunta Comunale classifica ciascun impianto comunale, sulla base delle specifiche caratteristiche di cui al precedente comma, in una delle tipologie sopra descritte.
3. La Giunta Comunale potrà, per sopraggiunte variazioni delle caratteristiche degli impianti o per condizioni sociali diverse e motivate, modificare tale classificazione.
4. Gli impianti sportivi, valutata la sussistenza dell’interesse generale, potranno essere oggetto di patti di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, secondo quanto disposto dal “*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*”.

#### **Articolo 7 – Modalità di gestione**

Gli impianti sportivi del Comune di Torretta potranno essere gestiti nelle seguenti due forme:

1. Gestione diretta da parte dell’Ente;
2. Affidamento in gestione a terzi secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

## **Articolo 8 – Tipologie di concessioni**

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:
  - a) assegnazione in uso (temporanee e stagionali);
  - b) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica;
  - c) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica.

## TITOLO II

### ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### **Articolo 9 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, provvede il competente ufficio del Comune di Torretta, di cui al presente Regolamento.  
L'assegnazione degli spazi, con i relativi criteri, è disciplinata da apposito bando.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
4. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

#### **Articolo 10 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Le assegnazioni in uso, finalizzate allo svolgimento di attività programmate, hanno durata stagionale e/o temporanea e vengono rilasciate dall'Ufficio competente del Comune per favorire:
  - a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
  - b) le associazioni e le società di Torretta regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
  - c) gli enti pubblici;
  - d) le associazioni radicate sul territorio;
  - e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport;

Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

#### **Articolo 11 - assegnazioni in uso stagionale**

Le concessioni stagionali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno.

Le domande per le concessioni stagionali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando.

Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicati al successivo articolo 12.

Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili, dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini. Se per le domande fuori termine o quelle temporanee ci saranno più richieste per lo stesso spazio si potrà convocare nuovamente la Commissione di valutazione per il parere.

### **Articolo 12 - Criteri per le assegnazioni in uso stagionale**

1. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, formula al Settore specifico del Comune di Torretta, una proposta per l'assegnazione delle concessioni stagionali.  
I criteri di assegnazione saranno indicati nell'apposito bando ed individuati sulla base dei seguenti parametri:
  - anni di attività
  - numero di tesserati e di squadre
  - livello del campionato o risultati di eccellenza
  - collaborazioni con altre società sportive
  - attività per fasce deboli
2. Laddove l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 1 e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti, l'Amministrazione può motivatamente proporre che si deroghi agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali.
3. In caso di parità di punteggio, l'Amministrazione attribuirà la concessione al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, alle Federazioni, agli Enti di Promozione Sportiva del Comune di Torretta.
4. Le eventuali richieste dei gestori di impianti, o associazioni sportive ad essi riconducibili, verranno assegnate seguendo le indicazioni ed i criteri previsti nel bando di assegnazione.
5. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

### **Articolo 13 - Procedure per le assegnazioni in uso stagionale**

1. Intendendo per stagionale l'anno sportivo (in genere ottobre-maggio), i soggetti che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza nei termini previsti dal Bando, su apposito modulo allegato al bando. L'Amministrazione provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.
2. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
3. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

4. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.
5. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n. 158/2012.
6. È possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L'utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe maggiorate.

#### **Articolo 14 - Uso degli impianti**

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.
3. Le gare non devono essere interrotte, dall'utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all'orario assegnato. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l'attività sportiva senza creare disagi. È beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
4. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso, al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.
5. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi, o furti, o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.
6. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto, prima del rilascio della assegnazione in uso, dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

#### **Articolo 15 - Divieto di sub-assegnazione in uso**

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione, anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

#### **Articolo 16 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso**

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti



sportivi. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni, nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.
3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso, ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso, quando gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:
  - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
  - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
5. L'Amministrazione si riserva di escludere dall'assegnazione di turni orari quella società, ente e/o federazione che, essendo stato concessionario di impianti sportivi anche nell'anno precedente, abbia svolto una gestione scorretta e/o ritardi nei pagamenti sia pure non incorrendo nella revoca della concessione.

#### **Articolo 17 - Rinuncia delle concessioni in uso**

Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione. Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 66% della quota annuale indicata nella concessione.

Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, il concessionario è tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessione di spazi assegnati, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad altro utilizzatore.

#### **Articolo 18 - Modalità per l'assegnazione Concessioni Temporanee**

1. Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione. L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della concessione. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni stagionali.
2. Per le concessioni temporanee con durata pari o inferiore ai 5 giorni è richiesto il pagamento anticipato.

#### **Articolo 19 - Tariffe**

1. Per le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento posticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente e dei piani di rientro.

## **Articolo 20 – Altri servizi**

1. Il Concessionario potrà attivare all'interno dell'impianto e previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi di addestramento, servizi di supporto all'esercizio dello sport (quali: sede sociale, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto, etc.) e servizi di ristoro.
2. Il Concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria.
3. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione.
4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

## **Articolo 21 – Responsabilità**

1. Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.
2. L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

## TITOLO III

### CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

#### **Articolo 22 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

#### **Articolo 23 – Individuazione dell'affidatario**

1. L'affidamento in gestione a terzi per impianti ricadenti nella tipologia degli impianti sportivi a rilevanza economica, integrando una concessione di servizi, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La procedura ad evidenza pubblica avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Al fine di consentire una più specifica valutazione e valorizzazione del progetto sportivo da realizzare all'interno degli impianti sportivi, in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi, all'offerta tecnica verrà riconosciuto un valore preponderante rispetto all'offerta economica.
4. I soggetti terzi affidatari saranno individuati tra:
  - a) Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - b) Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - c) Associazioni temporanee di imprese tra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - d) Società cooperative ed altri enti e società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi;
  - e) Raggruppamenti temporanei di impresa tra i soggetti di cui al precedente comma;
  - f) Tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, purché in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

#### **Articolo 24 – Aggiudicazione mediante selezione pubblica**

La selezione pubblica dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti elementi obbligatori e facoltativi.

*Sono elementi obbligatori:*

- a) l'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo, nella gestione di impianti simili per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici;
- b) il radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;

- c) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- e) l'affidabilità economica;
- f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- g) gli elementi economici e tecnici della gestione;
- h) la convenienza economica dell'offerta;
- i) le attività svolte;
- j) la durata della concessione.

*Sono elementi facoltativi:*

- a) l'aver effettuato nella precedente gestione lavori di ristrutturazioni o migliorie;
- b) l'assunzione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie.

La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da un'apposita commissione. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del dirigente del servizio e/o di altro soggetto in possesso dei necessari requisiti.

La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

L'Avviso di selezione è pubblicato nell'albo del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Torretta, ed eventualmente reso pubblico con tutti gli altri mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni.

### **Articolo 25 – Aggiudicazione mediante trattativa privata**

Si potrà far ricorso alla trattativa privata:

- a) quando la selezione pubblica abbia avuto esito infruttuoso;
- b) quando sussistano motivate ragioni di interesse pubblico che fanno ritenere non opportuna e necessaria la selezione pubblica.

L'affidamento in gestione mediante trattativa privata dovrà essere effettuato, con apposito atto, nel quale siano anche esplicitate le motivazioni per il ricorso a tale procedura straordinaria.

### **Articolo 26 - Corrispettivo**

La Giunta comunale per ciascun impianto che intende dare in gestione, anche in ragione della tipologia determinata sulla base delle previsioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, stabilisce con deliberazione un eventuale canone da porre a base d'asta.

Il canone risultante dagli esiti della procedura di affidamento è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, delle tariffe sociali o gratuite per numerose categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione comunale, può prevedere una percentuale di rimborso degli oneri di gestione.

In tutti i casi, l'affidatario si impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

#### **Articolo 27 - Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.
2. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata massima fino a cinque anni (rinnovabile per altri 5 anni).
3. Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 20 (venti).
4. È tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

#### **Articolo 28 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 35 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

Particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione, di cui al presente regolamento, vengono definite con atto dalla Giunta Comunale.

## TITOLO IV

### CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

#### **Articolo 29 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica**

L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società di Torretta regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) gli enti pubblici;
- d) le associazioni radicate sul territorio;
- e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando sul territorio del Comune di Torretta sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- d) in caso di affidamento a una Federazione Sportiva Nazionale, in forza della valenza pubblicistica dell'attività gestionale.

Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto:

- a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva di riferimento abbia un calendario inferiore a 6 mesi;
- b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
- c) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell'Amministrazione.

#### **Articolo 30 – Individuazione dell'affidatario**

1. L'affidamento in gestione a terzi per impianti ricadenti in tipologia b) (art. 8 del presente regolamento), integrando un appalto di servizi, verrà aggiudicato secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

2. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 del Codice per gli appalti per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del medesimo Codice.
3. I soggetti terzi affidatari potranno essere individuati tra:
  - a) Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - b) Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - c) Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; Società cooperative che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi; Raggruppamenti temporanei di impresa tra i soggetti di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 31 - Corrispettivo del servizio**

1. La Giunta Comunale per ciascun impianto che intende dare in gestione stabilirà con deliberazione un corrispettivo per lo svolgimento del servizio.
2. Il corrispettivo, prezzo corrisposto dal Comune, potrà essere variamente compensato in conto utenze e introiti.
3. In tutti i casi, l'affidatario si impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

### **Articolo 32 - Tariffe**

Per gli impianti ricadenti nella tipologia b), le tariffe a carico dell'utenza saranno determinate dall'Amministrazione comunale.

Le tariffe direttamente introitate dal gestore potranno essere oggetto di compensazione.

### **Articolo 33 - Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.
2. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata massima fino a cinque anni.
3. È tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

### **Articolo 34 - Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica**

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da apposita Commissione nominata dal Dirigente competente, si tiene conto di norma:
  - a) dell'esperienza nel Settore;
  - b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
  - c) dell'organizzazione di attività a favore di tutte le tipologie di utenza;
  - d) della qualità del progetto di gestione;
  - e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
  - g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;
  - h) di aver svolto prevalentemente attività in quel determinato quartiere.



2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.
3. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

## TITOLO V

### OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

#### Articolo 35 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso, dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;
- d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
- e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
- f) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
- g) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
- h) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
- i) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;
- j) è cura e responsabilità del concessionario disporre, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, del Piano d'emergenza interno, relativo ai locali oggetto di concessione, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato;

- k) per tutta la durata della concessione, il Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati, è il legale rappresentante dell'Associazione assegnataria;
- l) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- m) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
- n) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
- o) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività;
- p) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente in sede di approvazione di Bilancio comunale dal Consiglio Comunale medesimo, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi;
- q) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso;
- r) al concessionario o affidatario non è consentito installare distributori di bevande e generi alimentari;
- s) l'affissione pubblicitaria da parte del Concessionario è consentita in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- t) i concessionari sono tenuti, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad allestire i campi da gioco per permettere lo svolgimento della propria attività sportiva;
- u) i concessionari sono tenuti a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la propria attività sportiva e con particolare riferimento ai temi dell'etica e dei valori dello sport.

I concessionari degli impianti natatori al coperto sono, altresì, obbligati a:

- a) provvedere in proprio al servizio di Assistenza Bagnanti;
- b) sanificare ed igienizzare, prima di collocarli in piscina, attrezzature e materiali utilizzati per gli allenamenti o i corsi di nuoto;
- c) assicurare la presenza del numero previsto di assistenti bagnanti, che dovranno comunque tenere con sé il brevetto di salvamento, rilasciato secondo le norme vigenti, ed osservare le normative vigenti in materia di salvamento;
- d) comunicare al servizio di pertinenza del Comune i nominativi degli assistenti bagnanti e/o istruttori di nuoto incaricati;
- e) garantire la presenza degli assistenti bagnanti sul piano vasca prima dell'ingresso degli utenti e fino all'uscita degli stessi dalla vasca;
- f) consentire, in caso di corsi terapeutici, di recupero psico-motorio o per diversamente abili, l'ingresso da parte di un genitore durante le operazioni di vestizione, nonché durante lo svolgimento dei corsi;
- g) utilizzare gli impianti, rispettandone la capienza indicata nelle specifiche tecniche.

I concessionari delle palestre e degli impianti sportivi coperti sono inoltre obbligati a:

- a) accedere agli spogliatoi quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione;
- b) lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra;
- c) compilare e firmare il registro delle segnalazioni.

I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, a seguito della stipula della convenzione, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nella convenzione stessa; alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente all'amministrazione Comunale; è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Parma; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

Particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione, di cui al presente regolamento, vengono definite con atto dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 36 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica**

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. Il concessionario dovrà provvedere alle spese necessarie alla fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas per il riscaldamento, al canone per lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipula dei relativi contratti.
4. Il concessionario dovrà provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito.
5. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
6. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
7. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

Il disciplinare di gara, in relazione alla specificità di ciascun impianto, potrà dettagliare i servizi ulteriori che l'affidatario dovrà assicurare sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle normative di settore.

Particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al presente regolamento vengono definite con atto dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 37 - Attrezzature e beni mobili**

È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

## TITOLO VI

### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA RIGENERARE, RIQUALIFICARE O AMMODERNARE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016, N. 9**

#### **Articolo 38 - Modalità di affidamento**

1. In caso di impianti sportivi da rigenerare, riqualificare o ammodernare, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.
2. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto presentato, affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
3. L'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione d'uso dell'impianto avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con offerta migliorativa, riconoscendo al soggetto promotore diritto di prelazione.

#### **Articolo 39 - Oneri a carico del gestore**

1. La realizzazione delle opere e la successiva gestione hanno luogo con risorse dell'aggiudicatario, al quale spettano la richiesta ed il conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori.
2. L'associazione o società sportiva che avrà in gestione l'impianto sportivo dovrà provvedere:
  - alla programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale;
  - apertura, chiusura e pulizia dell'impianto e delle aree a verde;
  - al servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
  - al pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti;
  - alla manutenzione ordinaria dell'impianto e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
  - alla gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
  - all'applicazione, per l'uso dell'impianto, delle tariffe approvate dall'Amministrazione, garantendo finalità sociale di utilizzo rivolto ai cittadini ed agli istituti scolastici;
  - manutenzione straordinaria relativa ai lavori di adeguamento come da progetto.

#### **Articolo 40 - Remunerazione del gestore**

La controprestazione a favore del gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l'introito delle tariffe approvate dall'Amministrazione

relative all'utilizzo dell'impianto sportivo, nonché attraverso i proventi derivanti da eventuali servizi annessi.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 41 - Ottemperanza degli obblighi di cui alla legge n. 244/2007**

1. L'Affidatario è tenuto ad emanare una "*Carta della qualità dei servizi*", come disciplinato all'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera f) le previsioni delle attività di cui alla lettera b), c), d) previste dal predetto comma, devono essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, ciò predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata dello stesso.

#### **Articolo 42 - Controlli sulla gestione degli impianti**

1. Il Comune ha la piena facoltà di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario, finalizzato a verificare:
  - il rispetto delle clausole della convenzione;
  - il mantenimento delle finalità essenziali del progetto di conduzione dell'impianto;
  - il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
  - l'accesso degli utenti diversamente abili;
  - la tenuta dei bilanci economici che gli affidatari dovranno presentare ogni anno all'Amministrazione.
2. Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.
3. Compete ai settori comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori.
4. Ai fini di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo tutti i chiarimenti che vengono richiesti, esibendo l'opportuna documentazione.
5. L'opera di vigilanza e di controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché la stessa ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

#### **Articolo 43 - Pubblicità**

È consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli uffici competenti, la pubblicità commerciale all'interno degli spazi degli impianti sportivi anche con evidenza all'esterno. Gli impianti pubblicitari non dovranno tuttavia alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

#### **Articolo 44 - Convenzione**

Tra il Comune e il concessionario dovrà essere stipulata una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati modalità, termini e condizioni della gestione medesima, nonché i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili, per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti.

#### **Articolo 45 – Revisione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti**

I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quanto previsto, quando:

- a) per ragioni imprevedute e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;
- b) dopo la sottoscrizione della convenzione, disposizioni dell'Amministrazione Comunale o l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari di nuove modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determina una modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
- c) successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che il gestore esegua a sue spese e che richiedano tempi di ammortamento superiori alla durata della convenzione.

#### **Articolo 46 - Norme transitorie**

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Torretta e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **Articolo 47 – Rinvio alla normativa generale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia incompatibili con le norme in esso contenute.

#### **Articolo 48 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.